

# MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 30 giugno 2003, n. 221

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.

(GU n.192 del 20-8-2003)

Vigente al: 4-9-2003

## Art. 3.

Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane

1. I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, indicano una o piu' imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7.

2. Gli enti che esercitano una o piu' attivita', ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono attivita' commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, e 7.

3. I facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio attivita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, non sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese.

4. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unita' locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attivita' di cui all'articolo 2 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attivita', nel presupposto di un mutuo riconoscimento e di una armonizzazione tra le norme nazionali e quelle dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese di facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio nazionale.

## Art. 7.

Requisiti di onorabilita'

1. I requisiti di onorabilita' sono:

a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a

pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;

f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità di cui al comma 1:

a) il titolare dell'impresa individuale e l'istitutore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;

b) tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

3. Alle imprese di facchinaggio e' consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti.